



COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

Provincia di Cremona

Piazza Garibaldi n. 3 - Tel. 0375.98125 - Fax n. 0375.98733

Codice fiscale e Partita IVA 01695750198

Pec: comunepiadenadrizzona@pec.it

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 11/12/2023

IL SINDACO

f.to dott. Priori Matteo Guido Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Candela Sabina

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio in aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dal:

- D.Lgs. 21.03.1998 n. 114;
- D.Lgs. 26.03.2010 n. 59;
- L.R. 02.02.2010 n. 6.

TITOLO I ***MERCATO***

ART. 1: LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Il mercato si svolge nell'ambito dell'area definita dalla planimetria qui allegata sotto la lettera "A", visionabile presso gli uffici commercio e Polizia Locale.

Il mercato ha cadenza settimanale nella giornata di martedì, osservando l'orario di vendita dalle ore 7.00 alle ore 12.45.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale un'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro entro le ore 13.45.

ART. 2: DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

L'area complessiva del mercato è strutturata in totali n. 67 posteggi, di cui:

- 15 posteggi del settore merceologico alimentare, divisi in 7 con possibilità di allaccio all'impianto elettrico e 8 senza allaccio;
- 52 posteggi del settore non alimentare, divisi nelle tipologie G1 (abbigliamento) per n. 33 posteggi, G2 (accessori) per n. 10 posteggi e G3 (varie non comprese in G1 e G2) per n. 9 posteggi.

Il numero dei posteggi può esserle incrementato con apposita deliberazione consiliare nella misura consentita dalla programmazione regionale.

ART. 3: COMMISSIONE CONSULTIVA

E' istituita una commissione consultiva comunale presieduta dal Sindaco e da:

- un Consigliere Comunale di maggioranza e uno di minoranza;
- un rappresentante dell'associazione dei consumatori e degli utenti;
- due rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche;
- da un rappresentante/referente dell'ufficio di Polizia Locale,
- da ditte rappresentanti delle Associazioni commerciali locali (Ascom e Confesercenti di Cremona);

La commissione e' nominata dal Sindaco, dura in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo consiliare ed esercita la sua funzione sino al rinnovo. L'adunanza e' valida con la presenza di quattro componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei convenuti;

- e' convocata dal presidente ogniqualvolta ne ricorra la necessità e deve essere sentita in riferimento:
 - a) alla programmazione dell'attività mercatale;
 - b) alla individuazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c) all'istituzione, spostamento, soppressione, o trasferimento dei mercati e delle fiere;
 - d) all'approvazione, modifica o interpretazione delle presenti norme.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un componente la commissione o da un impiegato addetto al settore commercio.

ART. 4: MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

L'autorizzazione per i posteggi dati in concessione è rilasciata dal competente SUAP secondo le modalità previste dall'art. 5 della L.R. 15/2000 e s.m.i.

I posteggi che si intendono definitivamente liberi verranno concessi prioritariamente agli imprenditori già titolari di autorizzazione per posteggio fisso che intendono chiedere lo spostamento per migliorare la posizione nel rispetto del settore merceologico.

L'autorizzazione allo spostamento viene concessa nel rispetto dei criteri di priorità previsti dall'art. 5 comma 5 della L.R. 15/2000. I posti che si renderanno liberi dopo lo spostamento per miglorie verranno assegnati secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 15/2000.

Ogni titolare di autorizzazione che chiede lo spostamento interno di posteggio potrà richiederne solo uno per ogni anno solare.

ART. 5: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Al fine di garantire la sicurezza della circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale transennata, la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal Sindaco.

ART. 6: NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO

Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal Comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi per il buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20;
- È consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati e non, purchè sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- E' vietato l'utilizzo di generatori di corrente;
- Il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal

mercato. In ogni altro caso non contemplato nel presente comma l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti;

- Il concessionario, alla fine del mercato, dovrà lasciare libero il posteggio assegnato previo accatastamento dei rifiuti ed altri ingombri negli spazi previsti.

Ove la giornata di martedì ricada in festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, essa può essere confermata, soppressa, anticipata o posticipata dal Sindaco, con apposita Ordinanza.

In tal caso gli operatori hanno l'obbligo di procedere alla pulizia e rimozione dei rifiuti prodotti dalla propria attività di vendita lasciando l'area libera da qualsiasi ingombro. In ogni caso non può tenersi mercato nelle giornate festive di Natale, Pasqua e Capodanno.

ART. 7: RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO

Qualora si proceda:

- alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente
- al trasferimento dell'intero mercato in altra sede

la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1. Anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
2. Anzianità di presenza effettiva sul mercato;
3. Anzianità di iscrizione al registro imprese;
4. Dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle categorie merceologiche alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad una adeguata organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire una funzionale distribuzione del flusso dei consumatori.

ART. 8: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00 per tutto il periodo dell'anno, sono giornalmente assegnati agli operatori presenti titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 lettere a-b del D. L.gvo n. 114/98, che vantino il maggior numero di presenze sul mercato, riferite alla graduatoria generale.

L'assegnazione del posteggio vacante in base a spunta deve comunque prioritariamente seguire lo stesso settore merceologico (ossia in mancanza di un posteggiante del settore alimentare il posteggio è temporaneamente affidabile solamente ad un posteggiante del settore alimentare ed in caso di mancanza di un posteggiante del settore non alimentare, lo stesso verrà sostituito con uno del settore non alimentare). Nel caso di posteggio vacante alimentare si dovrà osservare preferibilmente anche la stessa tipologia del prodotto commercializzato, e tenere in considerazione l'eventuale necessità dell'uso di allacci elettrici.

Nel caso in cui non fosse presente nessuno spuntista dello stesso settore, il posteggio temporaneamente vacante sarà affidato al soggetto che vanta maggiore anzianità, indipendentemente dal settore merceologico.

In caso di parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore a quattro mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

La spunta è fatta dall'ufficio di Polizia Locale entro le ore 8,00. L'operatore assegnatario di un posteggio provvisorio è obbligato all'esercizio dell'attività, pena la non assegnazione della presenza della giornata ai fini della formazione della graduatoria annuale.

ART. 9: PRESENZE

Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, l'operatore di P.L. responsabile di mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

Conclusa la giornata di mercato il responsabile del mercato procederà altresì alla *redazione* del "Registro delle presenze" avendo cura di evidenziare in particolare:

- Le assenze dei titolari di posteggio;
Le presenze di partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
- Ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata.

ART. 10: DURATA, DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

La durata delle concessioni per i posteggi commercio su area pubblica, verificato con Regione Lombardia ed Associazioni di Categoria, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente ed ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera a) della L.R. n. 6/2010, nonché della Conferenza Unificata, Intesa del 05/07/2012, è fissata in anni 12.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) il posteggio non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero a 17 giorni di assenza salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio debitamente comprovati da idonea documentazione presentata al protocollo comunale E' considerato assente l'operatore che non si presenta sul mercato entro il termine massimo di accesso all'area mercatale. Gli Agenti della Polizia Locale comunicano di volta in volta ai competenti Uffici i nominativi degli operatori assenti. Al fine di non incorrere nel provvedimento di decadenza delle concessioni, gli interessati devono giustificare le eventuali assenze, facendo pervenire ai competenti uffici comunali la relativa documentazione, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data d'inizio dell'assenza. In caso di assenza per malattia, deve essere prodotto, entro lo stesso termine di cui al precedente comma, il certificato medico. La ripresa dell'attività prima della scadenza della malattia interrompe la stessa e le successive assenze dovranno essere nuovamente giustificate. In caso di società di persone le disposizioni sulle assenze si applicano solo se le cause di sospensione riguardano tutti i soci;
 - c) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della legge regionale ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, della legge regionale;
 - d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione se entro un anno non venga presentata comunicazione di reintestazione;
2. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio che per

dimensioni non sia inferiore a quello revocato.

3. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su posteggio comporta la decadenza della concessione di quest'ultimo.

ART. 11: SCAMBIO DI POSTEGGIO

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune e comunque nel rispetto del settore merceologico previsto per i posteggi interessati.

L'istanza, a firma congiunta, va inoltrata al competente SUAP con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

I regolari pagamenti nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica, costituiscono presupposto necessario al fine del consenso allo scambio.

Lo scambio dei posteggi potrà essere autorizzato mantenendo inalterate le dimensioni di localizzazione originaria dei posteggi e tenendo conto della suddivisione del mercato in settori merceologici e della tipologia merceologica del settore.

Il Comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

ART. 12: SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività. Qualora l'attività sia esercitata su posteggio, il trasferimento dell'azienda comporta anche il diritto ad avere la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo, alle medesime condizioni di fatto e di diritto.
2. I regolari pagamenti nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica del subentrante, costituiscono presupposto necessario al fine della voltura della concessione.
3. L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia dell'atto notarile di trasferimento (o scrittura privata autenticata dal notaio).
4. Il subingresso deve essere comunicato tramite il portale telematico dello Sportello Unico prima dell'inizio dell'attività, e comunque entro quattro mesi dall'avvenuto atto di subentro, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa.
5. Il subingresso mortis causa deve essere comunicato prima dell'inizio dell'attività, e comunque entro un anno dalla morte del dante causa. Nel caso in cui al momento del subentro il subentrante non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa. L'acquisizione del requisito professionale dovrà avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che il subentrante abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, l'autorizzazione viene revocata con conseguente decadenza della concessione.

6. Il subingresso nella titolarità del posteggio è comunque consentito solamente nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.
7. Considerando l'esiguità dei posteggi del settore merceologico alimentare attrezzati tecnologicamente con allaccio elettrico, è fatto obbligo al subentrante che necessiti di tali allacci, di procedere nella nuova titolarità solo da posteggi all'uopo attrezzati.
8. Il subingresso di posteggio del settore merceologico non alimentare va effettuato secondo le stesse tipologie dei 3 gruppi previsti all'art. 2.
9. Il trasferimento dell'azienda comporta altresì il trasferimento del punteggio acquisito dal cedente (anzianità di presenza).
10. Il subingresso nella titolarità del posteggio è comunque consentito solamente nell'ambito dello stesso settore merceologico, alimentare o non alimentare.

ART. 13: REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CESSIONE DELL'AREA

Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica su posteggio, l'autorizzazione dell'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, sono valide fino alla data in cui termina la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario che ha diritto ad ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività e presentando formale istanza allo Sportello SUAP Telematico. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

ART. 14: POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Attualmente nell'area mercatale non sono presenti posteggi riservati ai produttori agricoli, per mancanza di spazio disponibile.

Non appena, in seguito a decadenza o rinuncia da parte di un titolare, oppure in seguito allo spostamento del mercato in altra sede con maggiore possibilità di spazio dovesse rendersi libero un posteggio, questo verrà riservato ai produttori agricoli muniti di regolare autorizzazione o denuncia di inizio attività di cui alla Legge 59/63 e legge 241/90 art. 9.

Il posteggio è dato in concessione per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita.

Il posteggio non utilizzato verrà assegnato in via provvisoria agli operatori su aree pubbliche che concorrono alle operazioni di spunta.

Possono essere previsti fino a 3 posti per i produttori agricoli.

TITOLO II

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 15: DEFINIZIONE

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge Regione Lombardia n. 15/2000 e s.m.i., che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio

nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire ulteriori aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART. 16: LIMITAZIONI

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Il Sindaco, con apposita e motivata ordinanza, individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono comunque prolungarsi oltre 1 ora, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. E' fatto divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

Durante lo svolgimento di un mercato, il commercio in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 m. dall'area mercatale o della fiera.

ART. 17: CANONI E TRIBUTI

1. Il rilascio delle concessioni è soggetto al pagamento del canone unico mercatale e delle altre tasse o altri oneri dovuti secondo le tariffe previste dalle relative norme vigenti e/o consumi.
2. Le modalità di pagamento sono contenute nel regolamento che disciplina la concessione di suolo pubblico e nelle norme relative alla riscossione delle tasse e/o tributi.
3. Il riscontro del mancato o non integrale pagamento degli oneri dovuti, fermo restando il recupero coattivo della somma, comporta l'avvio del procedimento, per la sospensione della validità della concessione ed alla fissazione di un termine di sette giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Scaduto detto termine l'operatore anche in caso di subingresso nell'azienda/variazione nella titolarità dell'atto, non potrà occupare il posteggio e tale assenza è considerata ingiustificata. Se le assenze si protrarranno complessivamente per più di quattro mesi nell'anno solare, si procederà alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 comma 1, lettera b) del presente regolamento con conseguente decadenza della concessione del posteggio.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà d'istituire un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale. Le modalità di versamento saranno stabilite con apposito provvedimento del Responsabile del Settore competente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 18: NORME IGIENICO SANITARIE

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze

alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza MIN. SAN. 03.04.2002 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene nonché alla vigente normativa nazionale e regionale di settore.

ART. 19: PUBBLICITA' DEI PREZZI

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

ART. 20: ESPOSIZIONE DEL DOCUMENTO

Gli operatori sono obbligati a tenere esposto durante l'orario di vendita, in modo ben visibile appositi cartelli da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione e concessione del posteggio.

L'autorizzazione amministrativa deve essere esibita, a richiesta, a Funzionari ed Agenti di P.S., della Polizia Locale o altre persone appositamente autorizzate.

ART. 21: SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dal D. L.gvo n. 114, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita dal Sindaco compresa tra un minimo di E 25,00 ed massimo massimo di 250,00 euro secondo le modalità previste dall'art. 16 della L. 689/1981.

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9/2009, l'operatore titolare di posteggio mercatale che risulti sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'art. 2, comma 6 quater della L.R. 15/00 e s.m.i., è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000 euro. La medesima sanzione è applicabile anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.

ART. 22: RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

ART. 23: ABROGAZIONE

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.